

AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO 451/2022 PENDENTE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO DISPOSTO CON DECRETO 219 DEL 20/01/2022

Il Presidente del Consiglio di Stato, Sez. VII, con **Decreto n. 219/2022 del 20/01/2022** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR, e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, del **ricorso R.G. 451/2022** e degli altri atti indicati nel medesimo decreto, CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Consiglio di Stato, Sezione VII, R.G. n. **451/2022**

2. Nome dei ricorrenti:

ADAMO Nunzia (C.F.: DMANNZ79B65A662T), **ADAMO Nunziana** (C.F.: DMANZN81D48A662P), **LIPPOLIS Francesco Nicola** (C.F.: LPPFNC82C02F915Q), **MAGARIELLO Francesco** (C.F.: MGRFNC72L20A048F), **MARTINELLI Rossella** (C.F.: MRTRSL84S55E038N), **PIRONE Patrizia** (C.F.: PRNPRZ70A53A662O), **SCARANGELLA Maddalena** (C.F.: SCRMDL80A46E223F), **TRAVAGLIO Maria Consiglia** (C.F.: TRVMCN80H55L425E), **VITARELLA Paola** (C.F.: VTRPLA73T67A662J), rappresentati e difesi come da mandati in calce al presente atto, in via disgiunta, **dall’Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) e dall’Avv. **Carlo Cipriani** (C.F.: CPRCRL79B15A662L) che dichiarano di ricevere tutte le comunicazioni relative al presente appello al numero di fax 0963/314067 – 06/69533800 o P.E.C. studiolegalefigliuzzi@pec.it e carlo.cipriani@pec.avvocaticipriani.com ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Carlo Cipriani in 00187 Roma, Piazza del Popolo n. 18;

3. Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, **MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO III – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI** - In persona del Dirigente pro tempore;

3.1 Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Dell'Ordinanza n. 7013/2021, adottata dal Tar Lazio – Sez. III Bis – nel Ricorso REG. RIC. N. 10658/2021, depositata in data 07/12/2021;

4. Sunto dei motivi di gravame:

1) ERRORE NEL GIUDICARE DELL'ORDINANZA APPELLATA.

E' stata contestata l'ordinanza collegiale con la quale il TAR Lazio ha rigettato la domanda di adozione di misure cautelari proposta dai ricorrenti, motivando la decisione *“Considerato che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS, meglio indicato in epigrafe, nonché gli atti consequenziali individuati, e che tuttavia il ricorso non risulta essere stato notificato ad alcuno dei controinteressati ai sensi dell'art. 41, co. 2 c.p.a., facilmente individuabili in coloro che risultano inseriti nei richiamati elenchi e rispetto ai quali è onere della parte ricorrente attivarsi per tempo per conoscere il relativo recapito. Ritenuto che alla presentata istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami non possa essere riconosciuta la funzione di sanare il mancato assolvimento del succitato onere che, si ribadisce, incombe sulla parte ricorrente, potendo il giudice intervenire con l'integrazione del contraddittorio soltanto dopo che sia stato accertato il rispetto delle disposizioni processuali relative alla corretta introduzione del giudizio. Ritenuto di dover respingere l'istanza cautelare alla luce del prefato profilo di inammissibilità del gravame con compensazione delle spese relative all'odierna fase processuale.”*. Si sono espone le motivazioni per le quali si tratta di una motivazione illegittima che ha spinto il Tar a respingere l'istanza cautelare. Infatti **unitamente alla presentazione del ricorso, infatti, era stata presentata anche Istanza di Autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a.,** sulla quale il Presidente del Tar Lazio – Sede di Roma -, visto l'elevato numero delle parti interessate, si è pronunciato ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. autorizzando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione. **Gli appellanti, come è stato già osservato, vista la difficoltà nell'individuare un controinteressato nei tempi idonei alla proposizione del ricorso, tenuto conto dell'elevato numero delle persone interessate, avevano proposto Istanza di Autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio.** Secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, infatti, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso e del decreto monocratico. Esattamente com'è stato fatto dagli odierni appellanti. _

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART. 55/9 DEL CODICE PROCESSUALE AMMINISTRATIVO.

Si è contestata la mancata motivazione da parte del Tar Lazio che ha portato al rigetto della domanda cautelare, quindi la circostanza che il TAR, nell'ordinanza cautelare impugnata, dica ma non spieghi, affermi ma non motivi. Si è dedotta la violazione degli artt. 3 e 55/9 c.p.a.. Leggendo l'ordinanza *de qua*, ci si è avveduti del fatto che l'indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso, sono stati del tutto omessi dal TAR. Con tale condotta, quindi, è stata violata la disposizione normativa di cui all'art. 55/9 del Codice del Processo Amministrativo. Certo è che, innanzi a un'ordinanza non motivata, quale quella impugnata, è anche difficile replicare. **Era stata, infatti, concessa, ai fini dell'integrale integrazione del contraddittorio, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami. E all'atto della concessione dell'autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami il Presidente del Tar, notando la mancanza della notifica ad almeno uno dei controinteressati, avrebbe potuto tranquillamente non accogliere la richiesta di notifica per**

pubblici proclami, se davvero tale mezzo di notifica non serva a sanare il mancato assolvimento dell'onere della notifica ad almeno uno dei controinteressati.

4.1 Indicazione dei controinteressati nel ricorso:

Tutti i docenti attualmente inseriti negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., dell'Ambito Territoriali per la Provincia di Bari, per la cdc ADSS - Sostegno, che, in virtù dell'eventuale revisione degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dagli appellanti e quindi considerati potenziali controinteressati.

5. Indicazioni per la consultazione del processo:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Consiglio di Stato" alla voce Attività Giurisdizionale del Consiglio di Stato;

6. Indicazione ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami:

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. VII del Consiglio di Stato con Decreto n. 219/2022 di cui all'allegato 3.

7. Testo integrale del ricorso:

All'allegato 1 del presente avviso vi è la copia integrale del ricorso notificato il 15.01.2022.

Serra San Bruno/Roma 04.02.2022

Firmato digitalmente

Avv. Carlo Cipriani